



Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it>

C.F.: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 139 del 19/03/2025

Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
Ai Genitori
Agli alunni e alunne
Al DSGA
Sito web

OGGETTO: richiamo rispetto alle direttive sulla vigilanza – (cfr Regolamento in adozione e circolare n. 12 del 9/09/2024)

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori Scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. La pianificazione adottata con regolamento, nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle Leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai Codici dello Stato italiano.

Secondo il Codice Civile, art. 2048, l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola - cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normativa, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. - SS.UU.05.09.1986, N. 5424).

Nel richiamare quanto già diramato con direttive impartite con circolare n. 12 del 09/09/2024 si riporta in sintesi quanto già diramato con apposite direttive cui si fa esplicito riferimento per gli opportuni riferimenti.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente **deve** scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ogni operatore **a prescindere dal profilo professionale di appartenenza**, è tenuto a **collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza**. Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori Scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza l'adozione di provvedimenti organizzativi e di controllo sull'attività del personale scolastico, vigilando sulla loro applicazione, o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richiama l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I Collaboratori Scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli alunni e dopo l'uscita di questi, e **dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.**

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, CCNL 2019 – 2021 (Tab. A) e contratto integrativo d'istituto, prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA.

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza e questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

Si rammentano di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza già diramate.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): **l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (CCNL 2019/2021) e contratto integrativo d'istituto, durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola, (CCNL 2019 – 2021 – Tab. A).**

Nel caso di specie, si sottolinea come i Docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno dello spazio antistante la scuola, cioè fino al cancello.

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da uno studente a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile (*culpa in vigilando*).

La responsabilità per la cosiddetta “*culpa in vigilando*” deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può essere sollevato da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento;
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché manifestatosi in modo imprevedibile e repentino.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

Pertanto, sul docente grava una presunzione di responsabilità che può essere risolta solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità dei docenti non è limitata solo all'attività didattica, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980. È anche importante ricordare che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio, il **docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza**.

È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2019/2021 – Tab. A) e contratto integrativo d'istituto. Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, **sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza o la Vicepresidenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL' AULA.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che **i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**. I Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti secondo l'orario, permanendo in classe, nel corridoio o nel cortile della scuola, per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone.

Particolare attenzione deve essere posta quando l'intervallo viene trascorso nel cortile della scuola, si raccomanda ai Docenti di disporsi in modo da poter controllare gli ampi spazi esterni. È inoltre opportuno che al suono della campana di fine intervallo tutte le classi ritornino nelle loro aule. I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

USCITA DALL'AULA

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla motivazione per cui lo studente richiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione.

È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli alunni dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcuno studente ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.

I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al Dirigente o in Vicepresidenza.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività didattiche, presso la porta di uscita dell’edificio scolastico o al cancello, è presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni .**E’ assolutamente vietato far uscire gli alunni dalla classe, PRIMA del suono della campana.**

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli alunni è affidata al Docente. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, **devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai Docenti dell’ora di lezione assegnata.** La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente che svolge attività di Scienze Motorie.

È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso in palestra, o della strumentistica dei laboratori.

È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi collaboratori e/o ai responsabili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO

Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli alunni.

È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori e quindi ai Genitori.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE (cfr circolare n. 47 del 12/10/2024 e circolare n. 48 del 12/10/2024)

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I Docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli allievi. In particolare, **si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori.**

I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- a) la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- b) tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- c) in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno in ragione della gravità del minore). Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore. A tal fine si fa specifico rinvio alle circolari dispositive diramata nel merito

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI (cfr Circolare n. 25 del 18/09/2024)

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli alunni durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, nel fare integrale richiamo alle procedure poste in essere con circolare, si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a lui affidato:

- 1.** valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la dirigenza e/o la Vicepresidenza e la famiglia dell'infortunato;
- 2.** per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche gli addetti al Primo Soccorso della sede, il quale se ritiene necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
- 3.** in caso di trasporto in ambulanza, **l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza** pertanto un Docente o un Collaboratore Scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della Famiglia;
- 4.** il Docente è tenuto a segnalare tempestivamente l'accaduto alla segreteria e a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere entro le 24h per avviare le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del C.d.S. del 27.01.1982).

"Nella giornata di sciopero i Docenti non aderenti ed il personale non docente presente in servizio, devono accogliere e vigilare, oltre a quelli della propria classe, anche gli eventuali alunni che si presentassero a scuola, pur regolarmente preavvertiti.

Nessun minore deve essere respinto o lasciato privo di vigilanza: in situazioni di emergenza l'obbligo di vigilanza prevale sullo svolgimento dell'attività didattica."

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

Le norme attribuiscono precisi obblighi e responsabilità ai docenti e ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.

Ciò allo scopo di evitare episodi che possono pregiudicare la sicurezza dei nostri alunni. **L'obbligo della vigilanza costituisce una funzione essenziale della professionalità di ciascun docente** che, in caso di mancata o inadeguata vigilanza dei minori a loro affidati, può incorrere nella **"culpa in vigilando"**, con le conseguenti responsabilità penali, civili, amministrativo – patrimoniali e disciplinari.

Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente **grava anche sul personale A.T.A.**, se pure nei limiti fissati dai C.C.N.L. (C.C.N.L. 2019/2021) e contratto integrativo d'istituto.

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Gli alunni minorenni possono uscire dalla scuola, prima del termine delle lezioni, esclusivamente in presenza dei genitori. E' possibile delegare altri familiari, parenti, amici, compilando la modulistica presso gli uffici di segreteria. A tal fine si fa richiamo alle disposizioni già impartite all'inizio dell'anno con apposita nota

La pubblicazione sul sito web, a norma dell'art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo della sede di lavoro e alla conseguente notifica.

Confidando nella Vostra collaborazione si porgono distinti saluti.

Mancata presenza dei genitori/esercanti la responsabilità genitoriale al termine delle lezioni (cfr circolare n. 13/2024)

- a) **si chiarisce che in caso di impedimenti imprevisti e imprevedibili il genitore è tenuto a comunicare alla segreteria alunni, al numero 096548679, con congruo anticipo, l'impossibilità di essere presenti al termine delle lezioni.**
In tal caso il/la minore sarà affidato alla vigilanza temporanea di collaboratori incaricati all'uopo
- b) in caso di mancata comunicazione da parte della famiglia il docente di classe presente l'ultima ora di attività, coadiuvato dai collaboratori scolastici, contatterà la famiglia, direttamente o tramite la segreteria dell'Istituto-Ufficio didattica, affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile.
- c) In caso di mancato reperimento del/dei genitore/i dell'alunno/a, il personale della segreteria dell'Istituto avviserà le autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato ad accompagnare l'alunno/a a casa o attendere all'esterno delle pertinenze scolastiche.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno/a da parte di un genitore o delegato comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità, fatte salve ulteriori segnalazioni alle autorità competenti.

Le presenti indicazioni operative, che richiamano le prefate disposizioni già diramate, sono pubblicate sul sito web della scuola e attraverso il sito notificate ai destinatari ai sensi della normativa vigente. I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori si impegneranno a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e a condividerle con alunni e genitori. Le presenti direttive integrano, completano e chiariscono quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza. Sono un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per sensibilizzare tutta la comunità alla consapevolezza del rispetto delle regole che è necessario in ogni civile convivenza.

Ai soggetti in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere e al successo formativo dell'alunno e del personale.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente e nei citati atti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Serafina Corrado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993